

Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di leasing

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Leasing strumentale



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è

Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in finanziamento.



Che cosa è assicurato?

DANNI DIRETTI

✓ La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione beni nuovi o usati, concessi dal Contraente in finanziamento.

ALL RISKS

✓ La Società si impegna ad assicurare, per i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione distinti per i diversi settori (agricoltura, movimento terra), i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate (nuove o usate), concesse dal Contraente in locazione e/o finanziamento ai Conduttori.

LIGHT

✓ Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità indicate in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurate da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- eventi sociopolitici;
- terrorismo;
- eventi atmosferici;
- terremoto;
- inondazione, alluvione ed allagamento

SOMMA ASSICURATA

✓ La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale:

1. in caso di locazione:
 - al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).

2. nel caso di credito e credito agrario:

- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da fattura, se esistente, corrispondente alla macchina e alle eventuali attrezzature aggiuntive, e comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio);

oppure

- al 80% del prezzo di listino al momento della decorrenza del contratto di credito agrario, nel caso in cui la fattura non sia disponibile;

In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.

Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata dovrà essere uguale al valore commerciale del bene alla data di attivazione del nuovo Contratto di Riferimento. L'IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall'origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.

In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l'indicazione del solo valore finanziato), per l'indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

✓ Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare, Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

✓ Generali Italia in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all'Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.



Che cosa non è assicurato?

DANNI DIRETTI (GARANZIA ALL RISKS)

- ✗ gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- ✗ le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- ✗ cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti
- ✗ ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi informatici, PC fissi e laptop/notebook, tablet, smartphone, telecomunicazioni;
- ✗ Office a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchine fotocopiatrici/multifunzione/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali
- ✗ Apparecchiature Audio/fono- visive;
- ✗ beni di valore singolo superiore ad euro 5.500.000,00-

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✗ A beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali
- ✗ dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
- ✗ di carattere estetico
- ✗ i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché ai nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori;
- ✗ i beni per i quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell'anno dalla prima consegna e tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ✗ i guasti meccanici e/o elettrici al "macchinario ed attrezzature di cantiere - macchine movimento terra", "gru a torre";
- ✗ i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ✗ ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica
- ✗ i danni a terzi derivanti dalla circolazione;
- ✗ atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- ✗ eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
- ✗ di manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- ✗ utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- ✗ trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- ✗ computer hacking;
- ✗ computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- ✗ funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- ✗ danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- ✗ qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- ✗ violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

- ✗ I soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- ✗ Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- ✗ il Conducente ed il Subconducente.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ di cui deve rispondere il Conducente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- ✗ da inquinamento in genere;
- ✗ i danni causati da software;
- ✗ i danni da amianto/asbesto.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie sono prestate entro i massimali e con le franchigie indicati in contratto. Le garanzie prevedono limiti di copertura, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati nel testo delle Condizioni di Assicurazione con carattere evidenziato. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest'ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia, Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conducente e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia al Broker Aon o Generali Italia entro 45 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dal Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conducente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, a condizione che:

- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
 - il bene sia stato consegnato al Conducente;
 - il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto:
- altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati.



Come posso disdire la polizza?

Per disdire la polizza devi inviare al Contraente, 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, una comunicazione mediante lettera raccomandata o Pec

Il Conducente può recedere fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec.

Assicurazione per la copertura di beni oggetto di finanziamento

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Leasing Strumentale

Data di aggiornamento: 03.02.2026

Il DIP aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati in Polizza e nel Modulo di Adesione.

BENI SETTORE AGRICOLTURA

- All Risks;
- All Risks senza urto e ribaltamento, collisione, trasporto e trasferimento: copre tutti i danni materiali e diretti ai beni con l'esclusione dell'urto, del ribaltamento, collisione, trasporto e trasferimento;
- All Risks senza guasti meccanici ed elettrici: copre tutti i danni materiali e diretti ai beni con l'esclusione dei guasti meccanici ed elettrici;
- All Risks senza urto, ribaltamento, collisione, trasporto e trasferimento, guasti meccanici ed elettrici: copre tutti i danni materiali e diretti ai beni con l'esclusione dell'urto, ribaltamento, collisione, trasporto, trasferimento e dei guasti meccanici ed elettrici;
- Beni Vetusti: copre i beni assicurati dai danni materiali e diretti causati da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, scioperi e sommosse, tumulti popolari.

BENI SETTORE MOVIMENTO TERRA

- All Risks per beni con somma assicurata inferiore ad € 80.000,00: copre tutti i danni materiali e diretti ai beni con somma assicurata inferiore ad € 80.000,00;
- All Risks per beni con somma assicurata superiore ad € 80.000,00: copre tutti i danni materiali e diretti ai beni con somma assicurata superiore ad € 80.000,00;
- All Risks per gru a torre;
- Beni Vetusti: copre i beni assicurati dai danni materiali e diretti causati da: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, scioperi e sommosse, tumulti popolari.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA ALL RISKS

BENI SETTORE AGRICOLTURA

- Per i danni causati da guasti meccanici ed elettrici: ai beni con somma assicurata fino ad € 3.000,00: scoperto del 20% con il minimo di € 200,00; per i beni con somma assicurata da € 3.001,00 ad € 5.000,00: scoperto del 20% con il minimo di € 300,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 ad € 10.000,00: scoperto del 20% con il minimo di € 400,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, danni totali, danni parziali non rientranti nelle altre categorie, danni di origine interna alle frizioni, danni derivanti da urto, ribaltamento, urto, collisione trasporto e trasferimento, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ai beni con somma assicurata fino ad € 3.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 200,00; per i beni con somma assicurata da € 3.001,00 ad € 5.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 300,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 ad € 10.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 400,00;
- Per tutti i beni con somma assicurata superiore ad € 10.001,00: per i danni causati da furto e rapina alle trattrici attrezzature > 150cv: scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00; per le trattrici e attrezzature < 150cv: scoperto del 25% con il minimo di € 2.500,00; per i danni totali: franchigia di € 1.500,00; per i danni parziali non rientranti nelle altre categorie: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 750,00; per i danni di origine interna alle frizioni: scoperto del 50% del danno con il minimo di € 750,00; per i danni causati da ribaltamento, urto, collisione e trasferimento: per i danni totali franchigia di € 1.500,00 per i danni parziali scoperto del 10% del danno con il minimo di € 750,00; per i danni causati da guasti elettrici e meccanici (solo beni nuovi): scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.000,00 con il limite di indennizzo massimo di € 10.000,00 all'anno; per i danni causati da terrorismo e sabotaggio: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00; per i danni causati da scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i danni causati da terremoto: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00; per i danni causati da inondazione alluvione e allagamento: scoperto

del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i beni vetusti per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i beni vetusti per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e eventi atmosferici: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 750,00.

PLM: SISTEMI DI GUIDA E LAVORAZIONE IN CAMPO: per i danni causati da furto e rapina, urto e caduta (impiego mobile) a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per i danni causati da fenomeno elettrico no protezione a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per i danni in presenza di PLM sublocati con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per i danni causati da terrorismo a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per tutti gli altri danni non rientranti nelle altre categorie a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: franchigia di € 150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: franchigia di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €1.000,00.

BENI SETTORE MOVIMENTO TERRA: per i danni causati da furto e rapina, danni totali diversi da furto e rapina, danni parziali non rientranti nelle altre categorie, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ai beni con somma assicurata fino ad € 3.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 200,00; per i beni con somma assicurata da € 3.001,00 ad € 5.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 300,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 ad € 10.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 400,00.

Per tutti i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: per i danni causati da furto e rapina alle macchine movimento terra con somma assicurata inferiore ad € 80.000,00: scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00; per i danni causati da furto e rapina alle macchine movimento terra con somma assicurata superiore ad € 80.000,00: scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00; per i danni causati da furto e rapina alle macchine movimento terra con somma assicurata inferiore ad € 80.000,00 con antifurto satellitare o antifurto meccanico/immobilizer attivato: scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00; per i danni causati da furto e rapina alle macchine movimento terra con somma assicurata superiore ad € 80.000,00 con antifurto satellitare o antifurto meccanico/immobilizer attivato: scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00; per i danni causati da furto e rapina alle gru a torre: scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00; per i danni totali diversi da furto e rapina: franchigia di €1.500,00; per i danni parziali non rientranti nelle altre categorie: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 750,00; per i danni causati da terrorismo e sabotaggio: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00; per i danni causati da scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i danni causati da terremoto: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00; per i danni causati da inondazione alluvione e allagamento: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i beni vetusti per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i beni vetusti per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed eventi atmosferici: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 750,00.

SISTEMI SATELLITARI SITE CONTROL: per i danni causati da furto e rapina, urto e caduta (impiego mobile) ai Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per i danni causati da fenomeno elettrico no protezione ai Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per i danni in presenza di Sistemi Satellitari Site Control sublocati con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per i danni causati da terrorismo a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €1.000,00.

Per tutti gli altri danni non rientranti nelle altre categorie a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: franchigia di € 150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: franchigia di €350,00; per i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €1.000,00.

IDROPULTRICI E SPAZZATRICI CON SOMMA ASSICURATA SUPERIORE AD €20.000,00: per i danni causati da furto e rapina scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00; per i danni totali diversi da furto e rapina: franchigia di €1.500,00; per i danni parziali non rientranti nelle altre categorie: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 750,00; per i danni causati da terrorismo, sabotaggio: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00; per i danni causati da scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i danni causati da terremoto: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00; per i danni causati da inondazione alluvione e allagamento: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i beni vetusti per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i beni vetusti per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed eventi atmosferici: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 750,00.

GARANZIA LIGHT (LIMITATA) PER I BENI DEL SETTORE AGRICOLTURA, MOVIMENTO TERRA: per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, terrorismo, eventi atmosferici, terremoto, inondazione alluvione e allagamento: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00; per i beni ubicati all'estero, per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, terrorismo, eventi atmosferici, terremoto, inondazione alluvione e allagamento: scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00; per i beni vetusti, per i danni causati da scioperi sommosse, tumulti popolari: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00; per i beni vetusti, per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 750,00.

MAGGIORI COSTI: il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell'eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l'intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l'intera annualità assicurativa.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: in caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.

LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA CONVENZIONE: in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.000.000,00 per singola ubicazione dei beni locati. Sono fissati inoltre i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l'intera Convenzione: per danni causati da terremoto : Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa; per danni causati da eventi sociopolitici: Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa; per danni causati da terrorismo: Euro 5.165.000,00, per sinistro con il sotto limite per singola ubicazione pari al 50% della relativa somma assicurata ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai soggetti conduttori ai quali, il Contraente, proprietario dei beni strumentali nuovi o usati assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in finanziamento.	
 Quali costi devo sostenere?	
L'intermediario percepisce il 60% del premio imponibile, pari mediamente ad € 410,00, pagate dal Conduttore/Aderente per remunerazioni di tipo provvigionale.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it , nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com . La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' inoltre possibile attivare la <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche Generali).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 21,25%.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONDUTTORE/ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.	



Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE EQUIPMENT

Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali
oggetto di Finanziamento

Il presente set informativo contenente:

- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive di Definizioni

deve essere consegnato al Condatore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.



Pagina bianca



POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI
OGGETTO DI FINANZIAMENTO**

ASSICURAZIONE EQUIPMENT DI CLAAS FINANCIAL SERVICES S.A.S.

POLIZZA N. 390790595

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

ASSICURAZIONE EQUIPMENT DI CLAAS FINANCIAL SERVICES S.A.S.

Premesso che:

1. CLAAS FINANCIAL SERVICES S.A.S. intende proporre ai propri Clienti un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario con annessa copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione. Si precisa che, data la necessità di una copertura assicurativa a tutela dei beni, il Conduttore può aderire liberamente alla presente convenzione o reperire sul mercato un'altra polizza alle condizioni richieste dal Contraente;

2. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I Conduttori potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di finanziamento.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero CLAAS FINANCIAL SERVICES S.A.S. che è anche Contraente della Polizza Convenzione e il Conduttore/Aderente, quest'ultimo in considerazione della rinuncia da parte di Generali Italia all'azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Per i contratti di credito e credito agrario, il soggetto proprietario del bene assicurato è il Conduttore/Aderente.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attrezzatura agricola

Qualsiasi bene agricolo che può essere trainato o portato dalla trattrice agricola.

Beneficiario

Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza.

Beni Strumentali

Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un'attività, in seguito definiti "cose" o "beni".

Beni Vetusti

Si intendono quei beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.

Broker

Aon -via Calindri 6 - 20143 Milano

Cantiere

Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.

Conduttore/Aderente

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero CLAAS FINANCIAL SERVICES S.A.S.

Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche

Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Contratto di Riferimento

Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario, stipulato tra il Locatore ed il Conduttore.

Elettromedicale

Apparecchio elettrico destinato alla diagnosi, al trattamento od alla sorveglianza del paziente.

Finanziamento

Si intendono i contratti di: locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.

Franchigia

L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Locatore

Il Contraente della Polizza Convenzione.

Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra

Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole.

Macchine agricole

Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.

Macchine operatrici

Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.

Parti accessorie intercambiabili

Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.

Partita

Insieme di beni assicurati con un unico capitale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La quota in percento che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.

Semovente agricola

E' da intendersi limitatamente alle macchine di raccolta quali: mietitrebbia, trincia semovente e vendemmiatrice, oltre ai sollevatori telescopici per uso agricolo.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Subconduttore

Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.

Trasporto e trasferimento

Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra le sedi, cantieri e/o luoghi di lavoro del Conduttore.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile¹.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile².

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere **provate per iscritto**.

Art. 5 – Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare a Generali Italia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario

Per i contratti di locazione operativa e finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Generali Italia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore/Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.

Per i contratti di credito e credito agrario le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore/Aderente e da Generali Italia. Spetta in particolare al Conduttore/Aderente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per i contratti di credito agrario, Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore/Aderente.

Art. 7 – Variazione del Contraente

Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso a Generali Italia delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

¹ ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile,

³ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

Art. 8 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato a Generali Italia.

Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa

Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 11 – Sanction Clause

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto, che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 12 – Clausola di esclusione territoriale

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- risultante da attività in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);
- sostenuta dal governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle loro acque territoriali; o
- derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o di persone o entità residenti o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Art. 13 - Malattie pandemiche o epidemiche

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per **Malattia pandemica o epidemica**.

Per gli effetti della presente pattuizione, per **Malattia pandemica o epidemica** si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o

esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi **Malattia pandemica o epidemica**, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi **Malattia pandemica o epidemica** disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una **Malattia pandemica o epidemica** non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

Art. 15 - Clausola Beni ritrovati

In caso di furto o appropriazione indebita di un bene assicurato con la presente polizza, per cui Generali Italia abbia corrisposto l'indennizzo per sinistro totale, le parti convengono che la proprietà del bene passa nel rispetto del codice civile italiano e in base a quanto previsto dalla presente polizza a Generali Italia Spa.

A far data dal pagamento del predetto indennizzo compete unicamente a Generali Italia SpA, cessionaria di ogni diritto incluso quello di proprietà, far valere contro qualunque terzo ogni diritto relativo al bene assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 16 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Aderente riceve dal Contraente copia del Set Informativo, contenente DIP, DIP aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.

L'assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conditore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conditore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.

La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 17 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata o Pec spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conditore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.

Il Contraente comunica a Generali Italia, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.

In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conditore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. **La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell'ultima rata del finanziamento.**

Art. 18 - Scadenza della garanzia

La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conditore o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento del Conditore/Aderente.

Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conditore cessa e Generali Italia provvede all'eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conditore subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.

Art. 19 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:

1. Generali Italia può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o Pec, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conditore;

2. Generali Italia può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 17.

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponible pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 20 – Recesso da parte dell'Assicurato per diritto di ripensamento

Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, il Conduttore/Aderente può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso dalla copertura assicurativa, resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con la società di leasing. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa all'Assicurato la parte di premio - pagato e non goduto - al netto delle imposte.

Art. 21 - Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte

I Conduttori/Aderenti possono attivare il processo di registrazione per accedere alle funzionalità di consultazione e gestione della propria posizione assicurativa mediante: (a) sito internet di Generali Italia (entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni ivi presenti) o, in alternativa, (b) contatto telefonico al numero 02.67333.440

Il Contraente si impegna a fornire mensilmente a Generali Italia nome cognome, data di nascita, sesso (quest'ultime due si riferiscono esclusivamente alle ditte individuali) e codice fiscale (se presente), nonché per i Conduttori/Aderenti che abbiano manifestato al Contraente l'intenzione di ricevere le credenziali per l'accesso all'Area Clienti, anche numero di cellulare o e-mail.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Art. 22 - Beni assicurabili

Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Finanziamento.

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- 3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
- 4) ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi informatici, PC fissi e laptop/notebook, tablet, smartphone, telecomunicazioni);
- 5) Office a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchine fotocopiatrici/multifunzione/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali);
- 6) Apparecchiature audio/fono visive
- 7) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00.

Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, Generali Italia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Qualora nei file forniti dal Contraente a Generali Italia siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

Art. 23 - Validità territoriale

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest'ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). **Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia,**

Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 24 – Rischi assicurati

Sono possibili le seguenti forme di copertura, operanti nelle forme e nei limiti espressi al successivo art.25 e secondo le altre condizioni di polizza:

a) GARANZIA ALL RISKS

Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduuttori, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 26.

b) GARANZIA LIGHT

Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- eventi sociopolitici;
- terrorismo;
- eventi atmosferici;
- terremoto;
- inondazione, alluvione ed allagamento.

Art. 25- Opzioni assicurative, scoperti e franchigie

GARANZIA ALL RISKS

	AGRICOLTURA - Scoperti e Franchigie										
	Claas Financial Services S.a.S.	A29	A30	A31	A32						A06
VALORE ASSICURATO BENE	Garanzie	ALL RISKS	ALL RISKS no urto, collisione, ribaltamento, trasporto e trasferimento	ALL RISKS no guasti meccanici ed elettrici	ALL RISKS no urto, collisione, ribaltamento, guasti meccanici ed elettrici, trasporto e trasferimento					Garanzie	PLM: sistemi di guida e lavorazione in campo
fino a 3.000	Guasti elettrici e meccanici (1)	scoperto 20% min 200 €	scoperto 20% min 200 €					Furto e Rapina	fino a € 5.000 scoperto 20% min 150		
da 3.001 a 5.000		scoperto 20% min 300 €	scoperto 20% min 300 €						da 5.001 a 10.000 scoperto 20% min 350		
da 5.001 a 10.000€		scoperto 20% min 400 €	scoperto 20% min 400 €						oltre i 10.000 scoperto 20% min 1.000		
fino a 3.000	Tutte le altre garanzie (1)	scoperto 15% min 200 €	scoperto 15% min 200 €	scoperto 15% min 200 €	scoperto 15% min 200 €					Tutte le garanzie non rientranti nelle altre categorie	fino a € 5.000 franchigia 150 €
da 3.001 a 5.000		scoperto 15% min 300 €	scoperto 15% min 300 €	scoperto 15% min 300 €	scoperto 15% min 300 €						da 5.001 a € 10.000€ franchigia 350 €
da 5.001 a 10.000€		scoperto 15% min 400 €	scoperto 15% min 400 €	scoperto 15% min 400 €	scoperto 15% min 400 €						oltre i 10.000 scoperto 10% min 1.000
OLTRE I 10.000 EURO	Furto e Rapina	trattrici <150cv e attrezzature scoperto 25% min 2.500€	trattrici <150cv e attrezzature scoperto 25% min 2.500€	trattrici <150cv e attrezzature scoperto 25% min 2.500€	trattrici <150cv e attrezzature scoperto 25% min 2.500€					Urto o caduta	Scoperto 20% minimi come sopra
		trattrici >150cv e semoventi, telescopiche scoperto 20% min 2.500€	trattrici >150cv e semoventi, telescopiche scoperto 20% min 2.500€	trattrici >150cv e semoventi, telescopiche scoperto 20% min 2.500€	trattrici >150cv e semoventi, telescopiche scoperto 20% min 2.500€					Fenomeno Elettrico no protezione	Scoperto 50% minimi come sopra
	Danni Totali diversi da furto e rapina	franchigia 1500€	franchigia 1500€	franchigia 1500€	franchigia 1500€					Sublocazione	Scoperto 30% minimi come sopra
	Danni Parziali non rientranti nelle altre categorie	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€					Furto senza mezzi di chiusura	Scoperto 25% minimi come sopra
	Danni origine interna alle frizioni	scoperto 50% min 750€	scoperto 50% min 750€					Terrorismo	Scoperto 10% minimi come sopra		
	Danni derivanti ribaltamento, urto, collisione, trasporto e trasferimento	Scoperto 10% min 750€	Scoperto 10% min 500€								
	Guasti elettrici e meccanici	scoperto 10% min 2.000€ indenizzo max 10.000€ anno	scoperto 10% min 2.000€ indenizzo max 10.000€ anno								
	Terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento	Terrorismo, sabotaggio, terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo, sabotaggio, terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo, sabotaggio, terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo, sabotaggio, terremoto scoperto 10% min 3.000€						
Inondazione, alluvione, allagamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi scoperto 10% min 2.500€		Inondazione, alluvione, allagamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi scoperto 10% min 2.500€	Inondazione, alluvione, allagamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi scoperto 10% min 2.500€	Inondazione, alluvione, allagamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi scoperto 10% min 2.500€							

- (1) A parziale deroga di quanto indicato nella tabella sopra riportata, per i danni di origine interna alle frizioni, per i beni di somma assicurata fino ad € 10.000,00, sarà applicato lo scoperto del 50% con il minimo di € 750,00 e le condizioni previste all'art. 57.

Relativamente alla garanzia furto e rapina per i beni rientranti nella categoria "Agricoltura" qualora il bene assicurato sia dotato di almeno uno dei seguenti sistemi:

A) antifurto radiolocalizzatore satellitare tale che qualsiasi manomissione generi un allarme;

o

B) antifurto meccanico/immobilizer

nel caso in cui uno dei sistemi di cui ai precedenti punti A o B risultino attivati per i sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto totale si applica lo scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 2.500,00 in deroga a quanto sopra previsto.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di scoperto, al momento della presentazione della denuncia di sinistro il Conducente e/o il Contraente dovranno esibire gli originali delle eventuali chiavi di attivazione dei sistemi di cui sopra e la copia dei relativi certificati di installazione.

MOVIMENTO TERRA - Scoperti e Franchigie								
	Claas Financial Services S.a.S.	A33	A43	A09	A10			A11
VALORE ASSICURATO BENE	Garanzie	ALL RISKS Beni < 80.000€	ALL RISKS Beni > 80.001€	ALL RISKS Gru a Torre	Idropultrici e Spazzatrici > 20.000€		Garanzie	Sistemi Satellitari Site Control
fino a 3.000 €	Tutte le garanzie	scoperto 15% min 200 €					Furto e Rapina	fino a € 5.000 scoperto 20% min 150
da 3.001 a 5.000 €		scoperto 15% min 300 €						da € 5.001 a € 10.000 scoperto 20% min 350
da 5.001 a 10.000 €		scoperto 15% min 400 €						oltre € 10.000 scoperto 20% min 1.000
OLTRE 110.000 EURO	Furto e Rapina	scoperto 20% min 2.500€	scoperto 10% min 5.000€	scoperto 20% min 2.500€	scoperto 20% min 3.000€		Altre garanzie non rientranti nelle altre categorie	fino a € 5.000 franchigia 150 €
	Furto e Rapina (in presenza antifurto satellitare attivato o antifurto meccanico/immobilizer (2))	scoperto 10% min 2.500€	scoperto 10% min 3.000€					da € 5.001 a € 10.000 franchigia 350 €
	Danni Totali diversi da furto e rapina	Franchigia 1.500€	Franchigia 1.500€	Franchigia 1.500€	Franchigia 1.500€			oltre € 10.001 scoperto 10% min 1.000
	Danni Parziali non rientranti nelle altre categorie	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€		Urto o caduta	Scoperto 20% minimi come sopra
	Terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento	Terrorismo e sabotaggio scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo e sabotaggio scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo e sabotaggio scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo e sabotaggio scoperto 10% min 3.000€		Fenomeno Elettrico non protezione	Scoperto 50% minimi come sopra
		Scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici/dolosi scoperto 10% min 2.500€	Scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici/dolosi scoperto 10% min 2.500€	Scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici/dolosi scoperto 10% min 2.500€	Scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici/dolosi scoperto 10% min 2.500€		Sublocazione	Scoperto 30% minimi come sopra
		Terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terremoto scoperto 10% min 3.000€		Furto senza mezzi di chiusura	Scoperto 25% minimi come sopra
		Inondazione, alluvione e allagamento scoperto 10% min 2.500€	Inondazione, alluvione e allagamento scoperto 10% min 2.500€	Inondazione, alluvione e allagamento scoperto 10% min 2.500€	Inondazione, alluvione e allagamento scoperto 10% min 2.500€		Terrorismo	Scoperto 10% minimi come sopra

(2) Relativamente alla garanzia furto e rapina per “Macchinari ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra”, qualora il bene assicurato sia dotato di almeno uno dei seguenti sistemi:

A) antifurto radiolocalizzatore satellitare tale che qualsiasi manomissione generi un allarme;

o

B) antifurto meccanico/immobilizer;

nel caso in cui uno dei sistemi di cui ai precedenti punti A o B risultino attivati per i sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto totale si applica lo scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 2.500,00 per i beni con somma assicurata inferiore ad € 80.000,00 e lo scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 3.000,00 per i beni con somma assicurata superiore ad € 80.000,00. Ai fini dell'applicazione della riduzione di scoperto, al momento della presentazione della denuncia di sinistro il Conducente e/o il Contraente dovranno esibire gli originali delle eventuali chiavi di attivazione dei sistemi di cui sopra e la copia dei relativi certificati di installazione.

GARANZIA LIGHT

EQUIPMENT LIGHT - Scoperti e Franchigie				
	AGRICOLTURA		MOVIMENTO TERRA	
Claas Financial Services S.a.S.	A18	A19	A20	A21
Garanzie	Beni Nuovi	Beni Usati	Beni Nuovi	Beni Usati
Coperture rischi nominati : - incendio; - fulmine; - esplosione; - scoppio; - eventi sociopolitici; - terrorismo; - eventi atmosferici; - terremoto; - inondazione, alluvione ed allagamento	scoperto 10% min 1.500€ (3)	scoperto 10% min 1.500€ (3)	scoperto 10% min 1.500€ (3)	scoperto 10% min 1.500€ (3)

(3) Si precisa che per i beni ubicati all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia come previsto dall'art. 23.

Art. 26 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- 1 i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
- 2 i danni di **carattere estetico**;
- 3 i danni relativi alla **mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori**;
- 4 i beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- 5 i guasti meccanici e/o elettrici al “**macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra**”, “**gru a torre**” ;
- 6 i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
- 7 i danni di **appropriazione indebita e truffa**, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Sub-Conduttore e/o del Fornitore.
- 8 **ammanchi e/o smarrimenti** constatati in sede di inventario o di verifica;
- 9 i danni cagionati a terzi **derivanti dalla circolazione**.

Generali Italia non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- 10 atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- 11 eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 12 per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 27 - Somme assicurate

La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale:

1. in caso di locazione:

- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).

2. nel caso di credito e credito agrario:

- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da fattura, se esistente, corrispondente alla macchina e alle eventuali attrezzature aggiuntive, e comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio);
oppure
- al 80% del prezzo di listino al momento della decorrenza del contratto di credito agrario, nel caso in cui la fattura non sia disponibile;

In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.

Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata dovrà essere uguale al valore commerciale del bene alla data di attivazione del nuovo Contratto di Riferimento.

L'IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall'origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.

In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l'indicazione del solo valore finanziato), per l'indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale⁴.

Art. 28– Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate

Il Contraente si impegna a concedere a Generali Italia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l'acquisizione delle stesse.

Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati di Generali Italia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.

In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta di Generali Italia, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà di Generali Italia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall'assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce.

⁴ Ai sensi dell'art.1907 del C.C.

Art. 29 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:

- a) **a darne avviso, entro 45** (quarantacinque) **giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza**, a Generali Italia a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell'ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenente l'applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l'obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Generali Italia;
- b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
- c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di un rappresentante di Generali Italia;
- d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
- e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell'avvenimento e dell'importanza del danno.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁵.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta a Generali Italia o al Broker AON, **lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte dell'incaricato di Generali Italia - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.**

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso.

Generali Italia si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.

In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

Art. 30– Procedure per la valutazione del danno

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l'Assicurato e Generali Italia ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno da Generali Italia e uno, dall'Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero da Generali Italia alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Fermo quanto precede le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.

Art. 31 - Mandato dei Periti

Ai periti è confermato il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
- d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
- e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in

⁵ Ai sensi dell'art. 1915 C.C.

conformità alle condizioni tutte di polizza.

Art. 32 – Determinazione dell'ammontare del danno

a) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):

l'indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata).

b) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):

per l'intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, **l'indennizzo è calcolato sulla base dell'ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro** (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole - giallo/blu - qualora si tratti di beni che compaiono sulle dette tariffe), ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell'ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conducente (comprensivo della "quota capitale" e della "quota interessi"). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all'articolo 27 "somme assicurate".

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all'ammontare determinato come al punto b).

In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all'Art.27, si applicherà la regola proporzionale⁶ per l'indennizzo del sinistro.

Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.

Art. 33 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata Generali Italia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 34 – Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo da parte sua:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda l'Assicurato per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Conducente/Aderente e/o del Contraente della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 26 comma 7) della presente Polizza. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento a Generali Italia, a carico di questa non decorrono interessi; Generali Italia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

⁶ Ai sensi dell'art.1907 del C.C

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 35 – Oggetto della garanzia

Generali Italia in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all'Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.

Si conviene di mantenere in copertura nell'ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il "valore delle opzioni", cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora "opzionati".

Non sono considerati terzi:

- i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il Conducente ed il Subconducente.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- di cui debba rispondere il Conducente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- da inquinamento in genere;
- i danni causati da software;
- i danni da amianto/asbesto.

Esclusioni

Generali Italia non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che l'Assicurato e/o il Conducente provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 36 - Massimali di Garanzia

In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.

Art. 37 - Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro a Generali Italia o al Broker Aon preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se Generali Italia lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 38 - Gestione delle controversie - Spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che

stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 39 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto "Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro"; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, **decade da ogni diritto al risarcimento.**

Art. 40 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 41 - Ambito di operatività

La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 42– Tassi imponibili

I tassi imponibili annui sono quelli concordati, per ogni categoria di beni assicurabili, tra Generali Italia e il Contraente.

Art. 43- Macchine e attrezzature agricole

Relativamente alla Macchine ed attrezzature agricole per le quali sia attivata:

- l'opzione A29 la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa;
- l'opzione A30 la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa ma con esclusione dei danni da urto, ribaltamento e collisione, nonché i danni derivanti da od avvenuti in occasione di trasporto e trasferimento
- l'opzione A31 la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa ma con esclusione dei guasti elettrici e meccanici
- l'opzione A32 la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa ma con l'esclusione dei danni da urto, ribaltamento e collisione nonché i danni derivanti da od avvenuti in occasione di trasporto e trasferimento nonché con l'esclusione dei guasti elettrici e meccanici
- l'opzione D10 – Garanzia Guasti Meccanici ed Elettrici - la polizza opera esclusivamente per le macchine agricole semoventi per tutte le garanzie previste dalla stessa (vedi successivo art. 62);
- l'opzione D11- Garanzia Guasti Meccanici ed Elettrici- la polizza opera esclusivamente per le macchine agricole semoventi per tutte le garanzie previste dalla stessa ma con esclusione dei danni da urto, ribaltamento e collisione, nonché i danni derivanti da od avvenuti in occasione di trasporto e trasferimento (vedi successivo art. 61).

Art. 44 - Beni Vetusti- opzione A05- A27

Potranno essere assicurati anche beni che, alla data di inizio della copertura assicurativa, rientrano nelle esclusioni indicate dal comma 4 dell'Articolo 26). La somma assicurata sarà pari al valore commerciale del bene così come si evince dalla fattura.

La copertura cesserà automaticamente quando siano passati 20 (venti) anni dalla data di costruzione dei suddetti beni.

Saranno operanti unicamente le seguenti garanzie: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, scioperi sommosse e tumulti popolari (questi ultimi nei termini previsti all'art.48).

In caso di danno parziale l'indennizzo, calcolato come previsto al comma A) dell'art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo (nei termini indicati all'Articolo 27) di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.

Relativamente ai beni che alla data di ingresso in copertura non rientrino nelle esclusioni indicate dal comma 4 dell'Articolo 26) ma, durante il periodo di garanzia, raggiungano tale limite di vetustà, il tasso di premio da corrispondere resterà lo stesso fino alla scadenza della copertura del bene ma da tale data le garanzie si intenderanno ridotte e prestate secondo i termini del presente articolo.

BENI VETUSTI - Scoperti e Franchigie			
Condizioni valide per tutte le categorie di beni		AG	MT
		A05	A27
Danni beni vetusti unicamente per: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, scioperi e sommosse, tumulti popolari	fino a 3.000 €	scoperto 15% min 200 €	
	Da 3.001 a 5.000 €	scoperto 15% min 300 €	
	Da 5.001 a 10.000€	scoperto 15% min 400 €	
	Oltre 10.000 €	unicamente per scioperi, sommosse, tumulti popolari scoperto 10% min 2.500€	
		unicamente per incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici scoperto 20% min 750€	

Art. 45 – Terremoto

Generali Italia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata o Pec e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,10°/°.

Art. 46 - Inondazione, alluvione e allagamento

Relativamente a tale garanzia Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso netto dello 0,057°.

Art. 47 - Inondazione, alluvione e allagamento, centrali idroelettriche

Generali Italia non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

Art. 48 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi (per la garanzia light il furto è escluso), tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.

Generali Italia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata o Pec e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di disdetta da parte di Generali Italia, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,057‰ già compreso nei tassi indicati in polizza.

Art. 49 – Terrorismo

Generali Italia indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell'importo dovuto con i minimi indicati all'art. 25 – Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie. **Generali Italia ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata o Pec con avviso di ricevimento.**

In caso di recesso Generali Italia rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,057‰.

Art. 50 - Beni strumentali concessi in sub-locazione

La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché la sublocazione sia stata autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è in ogni caso esclusa la sub-sublocazione).

Qualora il Conduttore eserciti professionalmente l'attività di noleggio, come da scopo sociale della società contenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito alla sub-sublocazione, che non sarà necessaria l'autorizzazione del Contraente per le attività di sub-locazione correlate a tale bene.

Non è necessaria l'autorizzazione del Contraente al noleggio di beni oggetto di contratto di credito agrario

Relativamente alla garanzia furto e rapina, nel caso di sublocazione di “Macchinari ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra”, qualora il bene assicurato sia dotato di almeno uno dei seguenti sistemi:

A) antifurto radiolocalizzatore satellitare tale che qualsiasi manomissione generi un allarme;

o

B) antifurto meccanico/immobilizer;

nel caso in cui uno dei sistemi di cui ai precedenti punti A o B risultino attivati per i sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto totale si applica lo scoperto del 20% del danno con il minimo di Euro 2.500,00 per i beni con somma assicurata inferiore ad € 80.000,00 e lo scoperto del 20% del danno con il minimo di Euro 3.000,00 per i beni con somma assicurata superiore ad € 80.000,00. Ai fini dell'applicazione della riduzione di scoperto, al momento della presentazione della denuncia di sinistro il Conduttore e/o il Contraente dovranno esibire gli originali delle eventuali chiavi di attivazione dei sistemi di cui sopra e la copia dei relativi certificati di installazione.

Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali) che colpiscano i beni rientranti nella categoria “Agricoltura” dotati di almeno uno dei seguenti sistemi:

A) antifurto radiolocalizzatore satellitare tale che qualsiasi manomissione generi un allarme;

o

B) antifurto meccanico/immobilizer;

nel caso in cui uno dei sistemi di cui ai precedenti punti A o B risultino attivati per i sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto totale si applica lo scoperto del 20% del danno con il minimo di Euro 2.500,00.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di scoperto, al momento della presentazione della denuncia di sinistro il Conduttore e/o il Contraente dovranno esibire gli originali delle eventuali chiavi di attivazione dei sistemi di cui sopra e la copia dei relativi certificati di installazione.

Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali) che colpiscano beni sublocati diversi da Macchinari ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra e beni rientranti nella categoria “Agricoltura” verrà applicato uno scoperto del 30% (trentapercento) del danno) con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.

Art. 51 – Parti Accessorie Intercambiabili

Per la garanzia All Risks, a parziale deroga del comma 3 dell'art.26 le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini:

- qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l'intero bene;
- qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.

Per la garanzia light, a parziale deroga del comma 3 dell'art.26 le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali e di forza maggiore, eventi sociopolitici, qualora le parti stesse siano disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate.

Laddove il sinistro colpisca la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate, sono comprese le garanzie di cui all'art. 24.

Le garanzie sono prestate alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del luogo di deposito delle stesse.

Art. 52 – Maggiori Costi

Nel caso di danno "parziale" indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:

- lavoro straordinario, notturno, festivo;
- un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
- noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.

Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell'eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l'intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l'intera annualità assicurativa.

Art. 53 – Recupero

Si precisa che in caso di sinistro per il quale i recuperi abbiano un valore, ciò darà luogo alla detrazione del relativo importo dall'indennizzo. Ciò in linea con il concetto di evitare un illecito arricchimento del Condotto.

Art. 54 – Ubicazione e conservazione delle cose assicurate

E' facoltà del Condotto cambiare l'ubicazione delle cose assicurate, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni (es. macchine da cantiere/macchine agricole), nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell'ambito delle sedi operative del Condotto. Rimane fermo l'obbligo di una adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.

Art. 55 - Colpa grave

A parziale deroga del comma 7) dell'Art.26 Generali Italia risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o del Condotto, nonché delle persone di cui debbano rispondere, e del Subcondotto. In caso di sinistro causato da colpa grave del Condotto o del Subcondotto, a parziale deroga di quanto stabilito all'art.32 la determinazione dell'ammontare del danno sarà effettuata ponendo come limite di indennizzo il debito residuo del bene dedotto dal piano di ammortamento - in sola linea capitale - considerato al momento del sinistro.

Art. 56 - Trasporto e trasferimento

Resta inteso tra le Parti che la presente polizza si intende operante anche per le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione. Rimangono esclusi i danni cagionati a terzi durante la circolazione.

Art. 57 – Danni a Frizioni

I danni ai gruppi frizione si intendono compresi in garanzia se derivanti da un evento indennizzabile a termini di polizza esterno agli stessi.

Qualora il danno sia di origine interna al gruppo frizione, saranno compresi in garanzia i soli sinistri occorsi oltre dodici mesi e non oltre 5 anni dalla data di immatricolazione (o di impiego stabile, se antecedente) del mezzo.

Art. 58 – Beni ad Impiego Mobile

Generali Italia risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile.

Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché in Europa purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura. Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 20% con i minimi indicati all'art. 25 – Scoperti e Franchigie.

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 59 – PLM – (Sistemi di guida e lavorazione in campo)

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti relativi ai PLM (sistemi di guida e lavorazione in campo) opzione A06 anche se acquistati separatamente dal macchinario e abbiano una fattura distinta.

I sistemi PLM se acquistati con la macchina (stessa fattura) saranno assicurati alle condizioni previste per la macchina stessa, se acquistati separatamente dal macchinario (fattura distinta) saranno assicurati alle seguenti condizioni:

Se i PLM sono acquistati ed inseriti nella presente polizza convenzione congiuntamente e contemporaneamente al mezzo sul quale sono installati, saranno assicurati alle condizioni previste per tale mezzo, altrimenti si intendono assicurati alle condizioni di seguito riportate:

Generali Italia risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza ai PLM, anche qualora avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché in Europa. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.

Qualora detti apparecchi assicurati siano trasportati su macchinari, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- le portiere del macchinario siano chiuse a chiave;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del macchinario;
- il macchinario sia provvisto di cabina chiusa
- il PLM, se estraibile, quando non utilizzato sia riposto all'interno di un fabbricato ed il furto venga perpetrato mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Le parti che vengono installate esternamente al bene devono intendersi comprese in quanto tale posizionamento risulta essere quello del normale utilizzo (antenna).

Art. 60 – Beni con somma assicurata non superiore a € 10.000,00

Sono assicurabili i beni di somma assicurata non superiore ad € 10.000,00 di qualunque tipologia ad esclusione dei beni di cui alla presente sezione "Beni assicurabili a condizioni particolari" e i sotto elencati beni:

- Accessori o parti di ricambio di altri beni strumentali;
- Beni relativi al comparto IT;
- Giocattoli;
- Abbigliamento;
- Lubrificanti;
- Sistemi di illuminazione;
- Gruppi elettrogeni a gas.

Sono previste due diverse opzioni assicurative:

1. Opzione assicurativa con guasti
2. Opzione assicurativa senza guasti

Per i macchinari e attrezzature di cantiere con somma assicurata non superiore ad €10.000,00 sarà operante la seguente clausola:

La garanzia furto sarà operante solamente nel caso in cui siano state poste in atto le seguenti misure di prevenzione:

- il bene non sia lasciato caricato sul veicolo dell'eventuale trasporto durante le soste di lavoro e nelle ore notturne;
- nei cantieri di lavoro - durante le soste di lavoro e le ore notturne - il bene dovrà essere ricoverato in un deposito chiuso a chiave; in mancanza di questo, l'area di cantiere dovrà essere adeguatamente illuminata e recintata; la garanzia sarà operante solo nel caso in cui il furto venga perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura;
- Qualora il bene sia ricoverato all'interno di fabbricati, il furto dovrà avvenire con scasso dei mezzi di chiusura.

Art. 61– Sistemi Satellitari Site Control

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti ai sistemi satellitari Site Control, per le macchine movimento terra, con opzione A11, per le quali varranno le condizioni sotto riportate.

I sistemi Site Control se acquistati con la macchina (stessa fattura) saranno assicurati alle condizioni previste per la

macchina stessa, se acquistati separatamente dal macchinario (fattura distinta) saranno assicurati alle seguenti condizioni:

Se i sistemi Site Control sono acquistati ed inseriti nella presente polizza convenzione congiuntamente e contemporaneamente al mezzo sul quale sono installati, saranno assicurati alle condizioni previste per tale mezzo, altrimenti si intendono assicurati alle condizioni di seguito riportate:

La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza ai Site Control, anche qualora avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché in Europa. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.

Qualora detti apparecchi assicurati siano trasportati su macchinari, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- le portiere del macchinario siano chiuse a chiave;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del macchinario;
- il macchinario sia provvisto di cabina chiusa
- il Site Control, se estraibile, quando non utilizzato sia riposto all'interno di un fabbricato ed il furto venga perpetrato mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Le parti che vengono installate esternamente al bene devono intendersi comprese in quanto tale posizionamento risulta essere quello del normale utilizzo (antenna).

Art. 62 – Macchine Agricole Semoventi – Garanzia Guasti Meccanici ed Elettrici – Opzione D10 All Risks – Opzione D11 All Risks con esclusione di Urto, Collisione, Ribaltamento, Trasporto e Trasferimento.

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza relativo alla garanzia guasti meccanici ed elettrici, il limite massimo indennizzabile per sinistro / annualità assicurativa relativa al singolo contratto di riferimento per singolo bene sarà pari ad € 25.000,00. Si precisa che il limite massimo di indennizzo deve intendersi riferito all'annualità di copertura della singola Adesione e non l'annualità di operatività della Convenzione.

Art. 63 - Precisazione su Garanzia Guasti meccanici ed elettrici per macchine e attrezzature agricole

Per beni venduti nuovi ma con data costruzione antecedente alla stipula del contratto di riferimento, in relazione alla garanzia guasti, si precisa che la durata della garanzia si intende valida per 5 anni a decorrere dalla data di stipula del suddetto contratto, indipendentemente dall'anno di costruzione.

Art. 64 - Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione Generali Italia non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.000.000,00 per singola ubicazione dei beni locati. Sono fissati inoltre i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l'intera Convenzione:

- per danni causati da terremoto (art.45): Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa
- per danni causati da eventi sociopolitici (art.48): Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa;
- per danni causati da terrorismo (art.49): Euro 5.165.000,00, per sinistro con il sotto limite per singola ubicazione pari al 50% della relativa somma assicurata ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa.



GENERALI
Global Corporate & Commercial



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790595	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790595.15	DICHIARATIVA

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS	05768580960

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI

DocuSigned by:
Enrico Mazza
EEDDC946F240443...

DocuSigned by:
Flaviano Giorgiutti
E01A35DD11B2416...

Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
gr

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS			05768580960
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice
OA	390790595	15	926/42
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p. Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124 MI

Oggetto dell'appendice
Comparto movimento terra Opzione A69

Si prende atto tra le Parti che con decorrenza 04.10.2023 vengono apportate le seguenti modifiche:

"COMPARTO MOVIMENTO TERRA OPZIONE A69"

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca un bene appartenente al comparto movimento terra (Opzione Assicurativa A69) verranno applicati i seguenti scoperti e franchigie:

- Beni con S.A. < 80.000 € scoperto 20% minimo € 2.000 (invariata la riduzione in caso di antifurto satellitare);
- Beni con S.A. > 80.000 € scoperto 20% minimo € 3.000 (invariata la riduzione in caso di antifurto satellitare).

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che colpisca il bene oggetto del contratto di riferimento Generali Italia si obbliga: ad indennizzare, qualora il sinistro provochi l'inattività totale del macchinario stesso, per singolo macchinario e per sinistro, un'indennità aggiuntiva pari al 10% del danno materiale e diretto indennizzato con il massimo di € 5.000,00, a titolo di copertura forfettaria dei costi sostenuti, conseguenti al fermo del macchinario. Tale indennità viene riconosciuta qualora l'inattività totale del singolo macchinario superi i 10 giorni lavorativi."

RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

Redatto in tre originali in Milano il 21/11/2023.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi _____ in
L'Agente o suo incaricato



GENERALI
Global Corporate & Commercial



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790595	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790595.17 II ED. CHE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE	DICHIARATIVA

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS	05768580960

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI

DocuSigned by:
Enrico Mazza
EEDDC946F240443...

DocuSigned by:
Flaviano Giorgiutti
E01A3bDU11B2416...

Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
gr

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato		Cod. Fiscale / Partita IVA	
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS		05768580960	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice
OA	390790595	17 II EDIZIONE	926/42
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p. Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124 MI

Oggetto dell'appendice
Comparto movimento terra Opzione A70 Garanzia light + furto (A70-Beni nuovi, A71-Beni Usati, A72-Beni vetusti)

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 18.01.2024 i beni appartenenti al comparto movimento terra possono essere assicurati con l'opzione assicurativa Garanzia light + furto (A70-Beni nuovi, A71-Beni Usati, A72-Beni vetusti). Tali opzioni prevedono esclusivamente le seguenti garanzie:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio;
- Eventi sociopolitici;
- Terrorismo;
- Eventi atmosferici;
- Terremoto;
- Inondazione alluvione ed allagamento;
- Furto.

In caso di sinistro da furto indennizzabile a termini di polizza che colpisca un bene appartenente al comparto movimento terra viene applicato lo scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00. Relativamente alle altre garanzie vengono applicati gli scoperti e le franchigie previste dalla sotto riportata tabella.

EQUIPMENT LIGHT – SCOPERTI E FRANCHIGIE			
GARANZIE	MOVIMENTO TERRA		
	A70 BENI NUOVI	A71 BENI USATI	A72 BENI VETUSTI
Coperture rischi nominati: - Incendio; - Fulmine; - Esplosione; - Scoppio; - Eventi sociopolitici; - Terrorismo; - Eventi atmosferici; - Terremoto; - Inondazione alluvione ed allagamento	scoperto 10% min 1.500€	scoperto 10% min 1.500€	scoperto 10% min 1.500€

RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

Redatto in tre originali in Milano il 19/02/2024.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi _____ in
L'Agente o suo incaricato



GENERALI
Global Corporate & Commercial



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790595	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790595.15 II Edizione	DICHIARATIVA

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS	05768580960

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI

DocuSigned by:
Enrico Mayya
EEDDC946F240443...

DocuSigned by:
Flaviano Giorgiutti
E01A35DD11B2416...

Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
gr

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA	
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS			05768580960	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice	
OA	390790595	15 II Edizione	926/42	
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p.	Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124	MI
Oggetto dell'appendice				
Comparto movimento terra Opzione A69				

Si prende atto tra le Parti che la precedente appendice n.15 viene annullata e sostituita dalla presente:

Con decorrenza 4.10.2023 vengono apportate le seguenti modifiche:

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca un bene appartenente al comparto movimento terra (Opzione Assicurativa A69), con riferimento ai danni totali diversi da furto e rapina verranno applicate le seguenti franchigie:

Beni con somma assicurata < 80.000,00 € franchigia € 2.000,00;
Beni con somma assicurata > 80.000,00 € franchigia € 3.000,00.”

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che colpisca il bene oggetto del contratto di riferimento Generali Italia si obbliga: ad indennizzare, qualora il sinistro provochi l'inattività totale del macchinario stesso, per singolo macchinario e per sinistro, un'indennità aggiuntiva pari al 10% del danno materiale e diretto indennizzato con il massimo di € 5.000,00, a titolo di copertura forfettaria dei costi sostenuti, conseguenti al fermo del macchinario. Tale indennità viene riconosciuta qualora l'inattività totale del singolo macchinario superi i 10 giorni lavorativi.

RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

Redatto in tre originali in Milano il 05/07/2024.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi _____ in
L'Agente o suo incaricato



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790595	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790595.21	DICHIARATIVA

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS	05768580960

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI

Firmato da:
Enrico Mazza
EEDDC946F240443...

DocuSigned by:
Flaviano Giorgiutti
E01A35DD11B2416...

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA	
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS			05768580960	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice	
0A	390790595	21	926/42	
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p.	Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124	MI
Oggetto dell'appendice				
Modifica art. 22 "Beni assicurabili"				

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 18.06.2024 l'articolo 22 "Beni assicurabili" viene così sostituito:

Art. 22 - Beni assicurabili

Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Finanziamento.

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- 3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
- 4) ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi informatici, PC fissi e laptop/notebook, tablet, smartphone, telecomunicazioni);
- 5) Office a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchine fotocopiatrici/multifunzione/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali);
- 6) apparecchiature audio/fono visive;
- 7) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00;
- 8) gli impianti per lo smaltimento, raccolta e deposito rifiuti.

Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, Generali Italia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Qualora nei file forniti dal Contraente a Generali Italia siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%



FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

Redatto in tre originali in Milano il 03/10/2024.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi in
L'Agente o suo incaricato



GENERALI
Global Corporate & Commercial



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.		CODICE		
390790595		926 / 42		
APPENDICE N.		TIPO ATTO		
390790595.22		DICHARATIVA		
CONTRAENTE		CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.		
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS		05768580960		
VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO		C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3		20124	MILANO	MI

Firmato da:
Enrico Mazza
EEDDC946F240443...

DocuSigned by:
Flaviano Giorgiutti
E01A35DD11B2416...

Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
gr

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA	
CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS			05768580960	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice	
OA	390790595	22	926/42	
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p.	Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124	MI
Oggetto dell'appendice				
Abrogazione/sostituzione l'articolo 23 "Validità territoriale"				

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 17.07.2024 l'articolo 23 "Validità territoriale" viene abrogato e così sostituito:

"Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente nell'Unione Europea, ma in quest'ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). **Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia.**

Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore/Aderente e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente."

Inoltre, si precisa che il termine "Europa" viene sostituito con "Unione Europea" a tutti gli altri richiami presenti all'interno della Polizza Convenzione.

RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE



Redatto in tre originali in Milano il 10/10/2024.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi

in

L'Agente o suo incaricato



Generali Italia S.p.A.

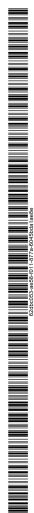
Appendice n. 25

Polizza n. 390790595

CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS



ASSICURAZIONE CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI
Generali Italia S.p.A.



Con la presente appendice, a partire dalle ore 24.00 del 30/06/2025, le definizioni di polizza vengono sostituite o integrate con le seguenti:

DEFINIZIONI

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a Alluvione Inondazione e Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Sisma (Ex Terremoto)	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.



**ASSICURAZIONE CALAMITÀ NATURALI ED ED
CATASTROFALI**

Con la presente appendice, a partire dalle ore 24.00 del 30/06/2025 il Condatore/Aderente, previa sottoscrizione del modulo di adesione, scegliendo una delle opzioni sottoelencate, si assicura anche per i danni causati da sisma, inondazione, alluvione, esondazione e frana.

- Opzione A05 Beni vetusti;
- Opzione A27 Beni vetusti;
- Opzione A28 Beni vetusti;
- Opzione A15 Casseforti.

Per le opzioni sottoelencate, il Condatore/Aderente, previa sottoscrizione del modulo di adesione, si assicura anche per i danni causati da esondazione e frana:

- Opzione A18 Beni nuovi;
- Opzione A19 Beni usati;
- Opzione A20 Beni nuovi;
- Opzione A21 Beni usati;
- Opzione A22 Beni nuovi;
- Opzione A23 Beni usati;
- Opzione A70 Beni nuovi;
- Opzione A71 Beni usati;
- Opzione A72 Beni vetusti.

Con la presente appendice, a parziale deroga di quanto indicato per il comparto movimento terra, opzione assicurativa A69, a partire dalle ore 24:00 del 30/06/2025 per i danni causati da sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana lo scoperto si intende così modificato:

Beni con somma assicurata < 80.000,00: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 2.000,00

Beni con somma assicurata > 80.000,00: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 3.000,00;

Fermo il resto

Gli artt. 45 "Terremoto" e 46 "Alluvione, Inondazione e Allagamento" di polizza vengono sostituiti dai seguenti:

CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dal seguente evento:

Danni da Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti di seguito indicati, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati Sisma.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Le garanzie sono operanti solo se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per singolo bene il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00;
- fino a concorrenza del "Limite di indennizzo" di Euro 5.000.000,00 per singola ubicazione ed € 5.500.000,00 per sinistro ed € 10.500.000,00 per annualità assicurativa.

Qualora fosse previsto uno scoperto inferiore a quello sopra indicato si applica quello previsto dalla polizza.



**ASSICURAZIONE CALAMITÀ NATURALI ED ED
CATASTROFALI**

Danni da Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti di seguito indicati, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana.

Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e ciascuna ubicazione il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00
- fino a concorrenza del "Limite di indennizzo" di € 5.000.000,00 per singola ubicazione ed € 5.500.000,00 per sinistro ed € 10.500.000,00 per annualità assicurativa.

Qualora fosse previsto uno scoperto inferiore a quello sopra indicato si applica quello previsto dalla polizza.

Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti di seguito indicati, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione ed Esondazione.

Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e ciascuna ubicazione il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00
- fino a concorrenza del "Limite di indennizzo" di € 5.000.000,00 per singola ubicazione ed € 5.500.000,00 per sinistro ed € 10.500.000,00 per annualità assicurativa.

Qualora fosse previsto uno scoperto inferiore a quello sopra indicato si applica quello previsto dalla polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti in polizza;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Sisma":

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma,
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Inondazione, Alluvione, Esondazione":

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) variazione della falda freatica;
- c) Frane;



- d) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Frana":

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione;
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) danni a cose mobili all'aperto;
- f) danni causati da frane già note o potenzialmente già note.

Per quanto non disciplinato, valgono le condizioni riportate nella polizza n. 390790595.

Fermo il resto.

GENERALI ITALIA S.p.A.

CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS

(atto firmato digitalmente)

Firmato da:
Enrico Maggia
EEDDC946F240443...

Firmato da:
Flaviano Giorgiutti
E01A35DD11B2416...

Emesso a Milano il 04/07/2025.

